

2. Se il Regolamento 1785/81 deve essere interpretato nel senso che la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato anche se quest'ultimo viene ingerito in un altro Paese, oppure se la qualifica di una zona come deficitaria vada determinata sulla base di una metodologia di calcolo che non considera come consumato in quella zona lo zucchero ivi immesso in un prodotto trasformato ma ingerito in altro Paese.
3. Se sia valido il Regolamento CE n. 1361/98 del 26.06.1998 nella misura in cui omette di fissare un prezzo di intervento derivato per tutte le zone dell'Italia con riferimento all'art. 3, n. 1, all'art. 5, n. 3, all'art. 6, n. 2 del Regolamento CE n. 1785/81 e non contiene motivazione alcuna al riguardo.

(¹) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 1.

(²) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 3.

(³) GU L 177 del 1.7.1981, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Prima Sezione, Terza Divisione, con ordinanza 24 novembre 1999, nella causa Directora-General do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contro Mobilcromo-Indústria de Mobiliário e Revestimentos Metálicos, Ld

(Causa C-88/00)

(2000/C 149/40)

Con ordinanza 24 novembre 1999, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2000, nella causa Directora-General do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) contro Mobilcromo-Indústria de Mobiliário e Revestimentos Metálicos, Ld, il Supremo Tribunal Administrativo, Prima Sezione, Terza Divisione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le questioni pregiudiziali relative alla corretta interpretazione:

— degli artt. 1, 5, n. 4, 6, nn. 1 e 2, e dell'art. 7, nn. 1, 2 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950(¹), concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE(²) del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

e

— dell'art. 5, nn. 1 e 5, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo,

allo scopo di chiarire la natura giuridica della decisione di certificazione e dell'ordine di rimborso di un determinato importo, relativi ad azioni di formazione professionale sostenute finanziariamente dal Fondo sociale europeo. Il Supremo Tribunal Administrativo, pronunciandosi a questo proposito, ha talvolta ritenuto una tale decisione viziata per incompetenza assoluta e quindi annullabile ai sensi dell'art. 133, n. 2, lett. b), del Código do Procedimento Administrativo, in quanto la decisione definitiva in questa materia spetterebbe alla Commissione europea. In altri casi, la giurisprudenza si è espressa in senso opposto, ritenendo che il DAFSE detiene una competenza propria ed esclusiva in tale materia, tesi avvalorata dal fatto che nel diritto nazionale portoghese è espressamente previsto che le copie certificate di decisioni del DAFSE costituiscono un titolo esecutivo per il recupero di debiti derivanti dall'atto di certificazione.

(¹) GU L 289 del 22 ottobre 1983, pag. 1.

(²) GU L 289 del 22 ottobre 1983, pag. 38.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Berlino, con ordinanza 3 dicembre 1999, nella causa Bülent Recep Bicakci, Bedriye Bicakci, Hidajet Kemal Bicakci e Burak Bicakci contro il Land di Berlino

(Causa C-89/00)

(2000/C 149/41)

Con ordinanza 3 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2000, nella causa Bülent Recep Bicakci, Bedriye Bicakci, Hidajet Kemal Bicakci e Burak Bicakci contro il Land di Berlino, il Verwaltungsgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se la fine del soggiorno di un cittadino turco che soddisfa i requisiti di cui all'art. 7, n. 1, della decisione 1/80 del Consiglio di associazione CE-Turchia, a seguito di espulsione dovuta esclusivamente a motivi di prevenzione generale a scopo dissuasivo per altri stranieri, sia compatibile con l'art. 14, n. 1, della decisione 1/80 del Consiglio di associazione CE-Turchia».